

Con l'interpello n.12/2014 il Ministero del Lavoro conferma il termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento, distinguendo l'ipotesi in cui il licenziamento sia stato comunicato o meno per iscritto. Nel caso di licenziamento scritto, quindi, con contestuale comunicazione scritta dei motivi, il termine decorre dalla data di ricezione da parte del lavoratore della comunicazione medesima. Invece, nel caso di licenziamento verbale o di fatto o senza comunicazione dei motivi, il licenziamento è inefficace e nel qual caso non si ritiene applicabile il termine di decadenza di 60 giorni che postula l'esistenza di un licenziamento scritto; pertanto, il lavoratore può agire entro il termine prescrizione di 5 anni.

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE: Interpello Ministero del Lavoro n.12 del 25/03/2014

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)